

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.I. 3 ottobre 2014)



DETERMINAZIONE n. **3** del **24 OTT. 2014**
INPS - UFE OO.CC. - Pervenuto il 24 OTT. 2014

Oggetto: Convenzione regolante il mandato di incasso e pagamento tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e Banca ITB S.p.A.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, fino al 30 giugno 2015;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Riforma del mercato del lavoro) che disciplina le prestazioni di tipo accessorio;

Visto, in particolare, l'art. 72 del predetto decreto legislativo nel quale viene stabilito che per ricorrere a prestazioni di lavoro di tipo accessorio, i beneficiari acquistino presso le rivendite autorizzate i buoni per prestazioni di lavoro accessorio (voucher). Successivamente, il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso presso il concessionario a seguito della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il concessionario, registrati i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, effettua per suo conto il versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL;

Visto il D.M. del 12 marzo 2008 con il quale il Ministro del Lavoro ha individuato nell'INPS ente concessionario del servizio anche in considerazione delle specifiche competenze istituzionali svolte;

Visto che in data 26 marzo 2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Istituto e la FIT (Federazione Italiana tabaccai) per affidare ai rivenditori di generi di monopolio i servizi inerenti la gestione dei voucher, in considerazione dell'affidabilità della rete dei rivenditori di generi di monopolio e dell'esperienza relativa alla riscossione dei contributi previdenziali;

Visto che con determinazione commissariale n. 97 del 7 maggio 2010 è stata ratificata la convenzione tra FIT ed INPS di cui sopra;

Visto che in data 7 maggio 2010 è stato stipulato, con validità triennale, il contratto "portante mandato di incasso e pagamento" tra INPS e Banca ITB S.p.A., quest'ultima indicata da FIT come intermediario e operatore finanziario cui affidare la gestione delle operazioni finanziarie inerenti alle attività previste;

Considerato che Banca ITB è stata autorizzata da Banca d'Italia a svolgere il servizio oggetto del contratto sopra citato;

Visto che con la determinazione n. 3 del 15 gennaio 2013 è stato approvato l'atto integrativo della Convenzione tra INPS e F.I.T., sottoscritto in data 1° marzo 2013, che prevede l'estensione del servizio, consentendo l'emissione dei voucher anche tramite la rete on line del Gruppo Intesa San Paolo, mentre il pagamento dei buoni lavoro ai prestatori, e l'eventuale rimborso ai committenti dei voucher non utilizzati, continuerà ad essere effettuato dalla rete delle tabaccherie convenzionate;

Considerato che, in data 15 gennaio 2013, FIT ha comunicato la volontà di proseguire il rapporto convenzionale e che le parti, ritenendo opportuno procedere ad approfondimenti tecnico-operativi per un miglioramento del servizio all'utenza, nelle more del perfezionamento del nuovo accordo, hanno continuato il rapporto;

Considerato che è interesse dell'Istituto, nel quadro dei risultati di gestione ottenuti, continuare ad avvalersi del servizio reso dai rivenditori abilitati appartenenti alla Federazione Italiana Tabaccai, per la distribuzione, il

pagamento ed il rimborso dei voucher ed ampliare i servizi di pagamento per l'acquisto dei voucher con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate;

Considerato che FIT, in considerazione dell'agevolazione, rapidità e sicurezza dell'impiego di servizi di pagamento con strumenti diversi dal denaro contante, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate, ha rappresentato la possibilità di introdurre modalità di pagamento cashless, tramite il supporto informatico di Banca ITB;

Vista la Convenzione tra INPS e FIT, di cui alla determinazione n. del, stipulata in data

Considerato che, al fine di regolare nell'interesse esclusivo dell'Istituto, i singoli pagamenti e gli incassi relativi al Servizio Voucher offerto presso le tabaccherie come previsto dalla convenzione tra INPS e FIT di cui sopra, è necessario stipulare una nuova convenzione tra INPS e Banca ITB;

Considerato che la convenzione conferisce a Banca ITB, quale operatore individuato da FIT, regolare mandato d'incasso e di pagamento, a carattere non oneroso per INPS, garantendo l'operatività del servizio di vendita, riscossione e rimborso dei voucher presso le tabaccherie abilitate;

Considerato che le modalità di espletamento dell'incarico da parte di Banca ITB, oltre a quanto specificamente disciplinato nella Convenzione fra INPS e ITB, fanno riferimento a quanto previsto nella convenzione INPS - FIT;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dal Direttore Generale

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

di approvare la convenzione regolante il mandato di incasso e pagamento fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Banca ITB S.p.A., secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Tiziano Treu



**CONVENZIONE REGOLANTE IL MANDATO DI INCASSO E PAGAMENTO
TRA L'INPS e BANCA ITB SpA**

L'anno Il giorno del mese di In Roma, via
Ciro il Grande 21

TRA

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS), con sede legale in Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma, codice fiscale 80078750587, in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante

E

Banca ITB S.p.A., con sede legale in Milano via Roberto Koch, 1 Codice Fiscale e Partita IVA 05435910962, iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5692 (di seguito "Banca ITB"), nella persona del Legale, domiciliato per la carica ove sopra;

d'ora in poi, quando insieme, denominate le "Parti" ovvero, singolarmente, la "Parte"

PREMESSO CHE

- Gli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, disciplinano, sotto il profilo lavoristico e previdenziale, la fattispecie concernente le prestazioni occasionali di tipo accessorio. L'articolo 72 del predetto decreto n. 276, prevede che, per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari

acquistino presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (di seguito per brevità Voucher) e che il prestatore di lavoro accessorio percepisca il proprio compenso presso il concessionario del servizio, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Il Ministro del lavoro ha individuato con D.M. del 12 marzo 2008 l'ente concessionario del servizio nell'INPS, anche in considerazione delle competenze istituzionali allo stesso attribuite.

- INPS al fine di rendere attivo presso la rete dei tabaccai il servizio di vendita, incasso, pagamento e rimborso dei Voucher in data 26 marzo 2010 ha stipulato con validità triennale una convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai, nell'ambito della quale è previsto che sia necessario avvalersi di un intermediario finanziario individuato in Banca ITB S.p.a., precisando che l'intermediario finanziario individuato debba accettare di operare alle medesime condizioni che INPS ha determinato di applicare a tutti gli operatori bancari interessati all'erogazione del medesimo servizio in analoghe modalità.
- In data è stata stipulata la convenzione con FIT, di cui alla determinazione n.del.....
- Banca ITB è una società iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n° 5692 e svolge servizi bancari rivolti anche alla categoria dei rivenditori di generi di monopolio.
- In particolare, Banca ITB attraverso un apposito Terminale installato presso le Tabaccherie sue Clienti (In seguito Punti Vendita ITB) può fornire i servizi di pagamento e incasso necessari per erogare il Servizio Voucher.
- Banca ITB ha preso atto della convenzione sottoscritta da INPS e FIT,

che viene allegata al presente accordo.

- Le Parti, circa le modalità di espletamento dell'incarico, fanno riferimento a quanto previsto nell'allegata convenzione INPS-FIT, salvo che per quanto con la presente convenzione ulteriormente disciplinato.
- Banca ITB è stata autorizzata da Banca d'Italia a svolgere il servizio oggetto della presente convenzione.
- Con determinazione commissariale n.....del....è stato approvato il testo della convenzione in argomento.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

DEFINIZIONI

I termini seguenti che iniziano con la lettera maiuscola hanno nella presente convenzione, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito definito:

- **Servizio - Servizio Voucher:** indica l'attività di vendita e pagamento dei buoni lavoro previsti per la regolamentazione delle prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio.
- **Clients:** Sono gli utenti (datori di lavoro /committenti e prestatori di lavoro) che, tramite il Terminale, utilizzano il Servizio (non occorre che gli utenti siano correntisti di Banca ITB).
- **Convenzione:** indica la presente convenzione e i relativi allegati;

- **Convenzione INPS-FIT:** indica la convenzione allegata sottoscritta da INPS e FIT in data
- **Punti Vendita ITB:** sono gli esercizi commerciali convenzionati con Banca ITB, distribuiti sul territorio nazionale e che verranno di volta in volta abilitati al Servizio;
- **Rete Telematica:** è la rete telematica utilizzata da Banca ITB per collegare ad essa i Terminali installati presso i Punti Vendita ITB.
- **Terminale:** E' il dispositivo informatico, costituito da hardware e/o software, compreso tra quelli certificati e abilitati da Banca ITB, di cui l'Operatore Principale è dotato per poter svolgere il Servizio.

Art. 3

OGGETTO

In forza della presente convenzione INPS conferisce a Banca ITB, quale operatore finanziario individuato da FIT, nell'ambito della convenzione sottoscritta il..... con validità triennale, ai sensi dell'art. 1704 c.c. mandato d'incasso e di pagamento dal carattere non oneroso per INPS, affinché nell'interesse esclusivo della stessa INPS vengano regolarizzati i singoli pagamenti e incassi relativi al Servizio Voucher offerto presso i Punti Vendita ITB.

Saranno pagabili presso i tabaccai convenzionati con Banca ITB esclusivamente i Voucher emessi dai Punti Vendita ITB. Allo stesso modo saranno rimborsabili ad INPS esclusivamente i Voucher acquistati presso i Punti Vendita ITB.

Al fine dell'espletamento del mandato, Banca ITB potrà svolgere tutte le necessarie attività accessorie e strumentali per come indicato nell'allegata Convenzione INPS FIT.

Art. 4

OBBLIGHI DI BANCA ITB

Banca ITB si impegna ad svolgere il mandato assicurando, anche per i Punti Vendita ITB, le funzionalità previste nell'allegato tecnico della presente Convenzione.

Pertanto i Punti Vendita ITB, nell'accogliere la richiesta di emissione o di incasso dei Voucher da parte di un Cliente, provvederanno alla stampa e consegna dei Voucher e delle ricevute relative alle operazioni richieste nonché a gestire l'incasso o il pagamento attraverso il Terminale.

Banca ITB, inoltre, metterà a disposizione dei Punti Vendita ITB il proprio help desk tecnico, finalizzato alla risoluzione dei problemi tecnici e operativi relativi all'esecuzione del Servizio.

Art. 5

RAPPORTI FINANZIARI

Banca ITB con cadenza settimanale, invierà ad INPS il rendiconto delle operazioni eseguite. I rapporti finanziari sono regolati dal capitolo "FLUSSI CONTABILI" riportato nell'Allegato tecnico alla Convenzione INPS - FIT che le Parti ritengono di voler meglio precisare come segue:

- il versamento della quota spettante all'INPS per ciascun voucher pagato al lavoratore deve comprendere, oltre ai contributi INPS/INAIL, anche l'importo di € 0,20 per ogni primo voucher venduto nel caso di voucher semplice, ovvero l'importo di € 0,20 per i primi 10,00 euro in caso di voucher multiplo;
- il versamento della quota spettante all'INPS, e per ogni primo voucher semplice venduto e rimborsato al datore di lavoro nonché per i primi 10,00 euro in caso di voucher multiplo venduto e rimborsato al datore di lavoro, comprensivo anche dell'importo di € 0,20;
- nei casi in cui, decorso un anno dall'emissione del voucher, lo stesso non sia stato né corrisposto al lavoratore né rimborsato al datore di lavoro, il versamento dell'importo a favore dell'INPS relativamente ad ogni primo

voucher semplice venduto deve essere pari all'intero valore (€ 10,00) del voucher stesso e al valore di € 10,00 per i primi 10,00 euro in caso di voucher multiplo. Per ogni voucher successivo al primo, in caso di voucher semplici, e per ogni ulteriore importo di € 10,00, in caso di voucher multipli, la somma spettante all'INPS è di € 9,80.

Art. 6

COLLEGAMENTI, DOTAZIONE INFORMATICA E MANUTENZIONE

Per l'espletamento del Servizio, INPS e Banca ITB si avvarranno delle infrastrutture informatiche e dei collegamenti e delle procedure definiti nell'Allegato Tecnico.

INPS e Banca ITB, ognuno per quanto di propria competenza, si impegnano a coordinare ed intervenire sulle proprie strutture, garantendo l'operatività e la manutenzione dei sistemi informativi utilizzati per l'esecuzione della Convenzione.

Art. 7

RAPPORTI CON I PUNTI VENDITA ITB

INPS non assume alcun obbligo nei confronti dei Punti Vendita ITB dei Punti Vendita ITB.

In nessun caso INPS risponderà di eventuali comportamenti illeciti commessi dai Punti Vendita ITB o dai loro incaricati, nell'esecuzione dell'attività oggetto della Convenzione.

Art. 8

COMMISSIONI

La presente convenzione non ha natura onerosa per INPS. Banca ITB tratterrà le commissioni, indicate all'art. 4 della Convenzione INPS FIT, direttamente dai Voucher, e provvederà a ripartirle tra i Punti Vendita ITB. Questi ultimi

secondo accordi interni si assumeranno i costi del presente mandato.

Art. 9

RESPONSABILITÀ

INPS e Banca ITB assumono la piena responsabilità, ciascuna per le attività di propria competenza, in merito agli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché in merito alle eventuali conseguenze dannose derivanti dal mancato rispetto dei suddetti obblighi, anche verso i terzi.

Ciascuna Parte si impegna, pertanto, a manlevare da ogni responsabilità l'altra nella forma più ampia, incluso, ove possibile, l'intervento in causa, quale garante, per ogni conseguenza derivante da qualsiasi azione promossa contro di essa da terzi, per danni imputabili direttamente ed esclusivamente alla Parte inadempiente nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione è effettuato dalle Parti in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, ivi compreso quanto concerne l'adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli Interessati, dei terzi nonché dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Fatti salvi i trattamenti dei dati, compresa la eventuale conservazione di taluni di essi, posti in essere per lo svolgimento della propria attività di gestione dei pagamenti degli utenti, Banca ITB, utilizzerà i dati conosciuti nell'ambito dell'esecuzione del servizio oggetto della Convenzione per il tempo strettamente necessario e limitatamente a quanto connesso alla sua realizzazione secondo le modalità specificate nell'allegato tecnico, nel rispetto dei canoni di pertinenza e non eccedenza sanciti dall'articolo 11 del citato decreto legislativo.

Esclusivamente per le operazioni di trattamento funzionali al servizio di incasso reso all'Istituto, l'INPS - in qualità di Titolare del trattamento - nomina Banca ITB, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto, Responsabile esterno del trattamento medesimo. (Allegato n. 2 "Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003").

Per effetto della nomina, il Responsabile si impegna a rispettare tutte le istruzioni ricevute dal Titolare e ad adottare le necessarie misure organizzative, fisiche e logiche al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, garantendo che le stesse non siano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

A tal fine Banca ITB provvede, a sua volta, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di suoi Incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

Art. 11

UTILIZZAZIONE DEI MARCHI E CAMPAGNE DIVULGATIVE DEL SERVIZIO

Le Parti si danno reciprocamente atto circa la possibilità di abbinamento delle proprie denominazioni e dei propri marchi in previsione di campagne divulgative del Servizio senza che ciò determini l'acquisizione di alcun diritto sul marchio dell'altra parte.

A tal riguardo, ciascuna Parte potrà consentire all'altra di abbinare la propria denominazione al marchio dell'altra previa autorizzazione scritta. Qualora una Parte autorizzi espressamente l'altra al predetto utilizzo, quest'ultima si impegna sin da ora, alla cessazione della presente convenzione, per qualsiasi causa intervenuta, a non utilizzare i marchi e/o altri segni distintivi dell'altra Parte.

Art. 12

DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dello stessa, avrà durata triennale ed è rinnovabile solo a seguito di richiesta scritta di una della parti con preavviso di 60 giorni.

La presente Convenzione è comunque funzionalmente collegata alla Convenzione sottoscritta tra INPS-FIT in data....., e costituisce attuazione della medesima.

La Convenzione dovrà dunque intendersi automaticamente risolta in caso di perdita di efficacia, da qualunque causa determinata, della Convenzione INPS FIT, fermi restando gli effetti della presente convenzione fino alla scadenza dell'ultimo voucher venduto.

Il mandato è rilasciato unicamente nell'interesse di INPS, e l'Istituto potrà dunque revocare in ogni momento il mandato, anche senza preavviso, ai sensi dell'art. 1723 del codice civile.

La revoca non determinerà in capo a Banca ITB il diritto ad alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

Art. 13

NEGOZIAZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata da esse negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità ed in relazione a ciò le stesse si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

Art. 14

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Con separata corrispondenza le Parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi

interlocutori per le funzioni interessate alla gestione delle attività operative previste nella presente Convenzione.

Fatte salve le ipotesi in cui è richiesta ai sensi della Convenzione apposita comunicazione a mezzo raccomandata AR, le comunicazioni potranno essere effettuate, per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, ai seguenti indirizzi:

INPS

Via Ciriaco De Mita n° 21 - 00144 ROMA

Fax. 06 59647080

E-mail_UFFICIO.LEGISLATIVO@postacert.inps.gov.it

Banca ITB

Via Robert Koch n° 1.2. - 20152 Milano

Fax. 02 36610204

E-mail: BANCAITBPEC@legalmail.it

INPS

Banca ITB S.P.A.

Progetto PEA

Web Service WSPEA

Allegato tecnico 3.2



SOMMARIO

Flusso Procedura PEA 3

Premessa **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Metodologia di richiamo del Web Method **Errore. Il segnalibro non è definito.**

 Acquisto **Errore. Il segnalibro non è definito.**

 Pagamento **Errore. Il segnalibro non è definito.**

 Attivazione **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Flusso di lavoro 8

 Acquisto 8

 Pagamento 9

Flussi contabili 10

 Modalità d'incasso dei contributi Inps e premi Inail 10

RISERVATEZZA 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11

FACSIMILE 12

PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO-BUONO LAVORO MULTIPLO 12

PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO DUPLICATO-BUONO LAVORO MULTIPLO DUPLICATO 13

PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO NON PAGABILE – CONDIZIONE 1 E 2 14

PAGAMENTO VOUCHER:BOZZE COPERTINA-RICEVUTA 15


Creazione/emissione Voucher - Versione Bilingue 16


Volantino 18

Avvertenze 19

FLUSSO PROCEDURA PEA

PEA - Acquisto voucher da parte dei committenti







PREMESSA

I centri PEA (Punti Emissione Autorizzata) potranno fruire dei servizi messi a disposizione dal Web Service collegandosi all'indirizzo https://portalws.inps.it/ws/ws_pea/GestionePEA.asmx.

Per accedere a tale indirizzo si dovrà installare un certificato digitale fornito dall' INPS.

Per la descrizione completa dei metodi esposti e dei parametri in entrata ed uscita dagli stessi si potrà richiamare il WSDL all'indirizzo https://portalws.inps.it/ws/ws_pea/GestionePEA.asmx?wsdl.

Al fine di permettere dei test di integrazione del servizio e non interferire con il corretto funzionamento del servizio stesso, si può accedere all'indirizzo https://portalws.inps.it/ws/ws_pea/testPEA.asmx.

Si avranno a disposizione gli stessi Web Method esposti in https://portalws.inps.it/ws/ws_pea/GestionePEA.asmx.

Per la descrizione completa dei metodi esposti e dei parametri in entrata ed uscita dagli stessi si potrà richiamare il WSDL all'indirizzo https://portalws.inps.it/ws/ws_pea/testPEA.asmx?wsdl.



METODOLOGIA DI RICHIAMO DEI WEB METHOD

I Web Method messi a disposizione del PEA per l'acquisto ed il pagamento dei voucher, sono rispettivamente, "acquisto", "pagamento".

Questi Web Method verranno richiamati secondo le modalità esposte di seguito.

ACQUISTO

In fase di acquisto, il PEA richiamerà il Web Method "acquisto".

Tale Web Method verrà richiamato in prima battuta valorizzando il parametro **CONCLUSIONE** a **FALSE**, successivamente, se si intende concludere l'operazione, ovvero generare i codice di voucher ed acquistarli, si richiamerà lo stesso Web Method avendo cura di valorizzare il parametro **CONCLUSIONE** a **TRUE**.

PAGAMENTO

In fase di pagamento, il PEA richiamerà il Web Method "pagamento".

Tale Web Method verrà richiamato in prima battuta valorizzando il parametro **CONCLUSIONE** a **FALSE**, successivamente, se si intende concludere l'operazione, ovvero pagare i voucher presentati all'incasso, si richiamerà lo stesso Web Method avendo cura di valorizzare il parametro **CONCLUSIONE** a **TRUE**.

Il Web Service espone un altro Web Method di utilità richiamabile dal punto PEA : "attivazione", "scaduto"

ATTIVAZIONE

Tale metodo permette l'attivazione o la disattivazione, a secondo del parametro passato, del voucher.

Il metodo verrà richiamato in fase di acquisto alla conclusione di ogni stampa del voucher, valorizzando il parametro a **ATTIVO** a **TRUE** in modo che lo stesso venga attivato e quindi rendendolo di fatto pagabile.

SCADUTO

Tale metodo permette di segnalare se un voucher risulta scaduto.

Tutti i Web Method restituiranno un oggetto all'interno del quale compariranno due proprietà denominate "codice" e "descrizione".

Tali proprietà riporteranno il codice operazione e la descrizione della stessa.


Di seguito una tabella con la codifica dei codici e descrizione delle operazioni.

CODICE	DESCRIZIONE
E00	Operazione conclusa correttamente / OK a procedere
E01	Codice fiscale formalmente non corretto
E02	Codice fiscale non trovato
E03	Importo non corretto (non multiplo di 10)
E04	Identificativo voucher non corretto
E05	Identificativo già pagato
E06	Identificativo PEA non corretto
E07	Identificativo tabaccaio non corretto
E08	Codice Belfiore non corretto
E09	Interfacciamento con l' Anagrafe tributaria
E10	Identificativo inesistente
E11	Identificativo non del fruitore del servizio
E12	Identificativo non associato al prestatore
E13	Si invita il committente a recarsi presso una sede INPS
E14	Importo voucher errato (valore immesso diverso da quello emesso)
E15	Impossibile disattivare un voucher non venduto
E16	Impossibile disattivare un voucher pagato
E17	Voucher scaduto. Si invita il committente a recarsi presso una sede INPS
E18	Valore voucher non corretto (non multiplo di 10)
E19	Importo non divisibile per il valore
E20	Impossibile effettuare l'acquisto. L'importo massimo per il singolo acquisto è: 1500
E21	Impossibile effettuare l'acquisto. L'importo massimo per il singolo voucher è: 500
E99	Errore generico


FLUSSO DI LAVORO

Di seguito verrà schematizzato il flusso di chiamate/risposte tra il punto PEA ed il Web Service in modalità di Acquisto e Pagamento dei voucher.

ACQUISTO



PAGAMENTO





FLUSSI CONTABILI

MODALITÀ D'INCASSO DEI CONTRIBUTI INPS E PREMI INAIL

Il servizio Voucher oggetto della presente convenzione prevede che l'operatore finanziario, individuato da FIT nella Banca ITB, garantisca attraverso l'apertura di un conto corrente di servizio tutte le operazioni di incasso e pagamento previste in relazione alle varie fasi di: emissione voucher su richiesta del datore di lavoro, riscossione del compenso da parte del prestatore di lavoro, rimborso dei voucher non utilizzati e, infine, versamento della quota rimanente spettante all'Inps per ciascun voucher riscosso dal lavoratore a titolo di contributi.

Il versamento delle somme spettanti all'Inps per ogni voucher pagato al prestatore di lavoro e per ogni primo voucher emesso, dovrà avvenire con valuta pari al martedì successivo rispetto alla settimana contabile precedente di riferimento con bonifico diretto, da parte della banca ITB, sulla contabilità speciale intestata alla Direzione Generale Inps n.1339 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma con IBAN IT97C0100003245348200001339, specificando la causale "contributi e premi da Voucher".

La quietanza di versamento rilasciata dalla Tesoreria provinciale dovrà riconciliarsi con la rendicontazione contabile degli incassi trattenuti per Inps e Inail sul conto corrente di servizio come consolidata sulla settimana contabile precedente. In caso di discordanza tra gli importi sarà cura delle funzioni contabili e informatica della Direzione Generale Inps e della Banca ITB provvedere alla riconciliazione.

Decorso 1 anno dall'emissione del voucher, nel caso in cui non sia stato né pagato al lavoratore né rimborsato al datore di lavoro, l'importo del voucher al netto delle eventuali commissioni a carico dell'Inps, di cui all'art. 4, lett. a), pari a € 9,80, è versato all'Istituto dalla banca ITB con le modalità concordate.

Nel caso il voucher sia presentato per la riscossione, l'associato FIT provvederà mediante la procedura di pagamento a verificarne la validità. In questo caso essendo l'importo del voucher stornato (codice voucher bruciato) verrà stampata la risposta di rivolgersi alla sede INPS.



Per quanto concerne gli obblighi di riservatezza e il trattamento dei dati personali si conviene:

RISERVATEZZA

Banca ITB S.p.A., si impegna a nome del proprio personale e dei rivenditori di generi di monopolio a non fornire a terzi alcun dato, notizia o informazione concernenti le attività oggetto della Convenzione ed a fare degli stessi un uso tale da non recare pregiudizio all'INPS. Banca ITB S.p.A garantisce, anche dopo il termine del periodo di validità contrattuale, la segretezza di tutti i documenti, dati ed ogni informazione di cui venisse a conoscenza in occasione dell'espletamento del Servizio oggetto della Convenzione. Qualora dalla violazione dell'obbligo di cui sopra derivi pregiudizio all'INPS, questa potrà rivalersi su Banca ITB S.p.A per il risarcimento dei danni salvo comunque il diritto alla risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

L'INPS, si impegna a nome del proprio personale a non fornire a terzi alcun dato, notizia o informazione concernenti le attività oggetto della Convenzione ed a fare degli stessi un uso tale da non recare pregiudizio a Banca ITB S.p.A.. L'INPS garantisce, anche dopo il termine del periodo di validità contrattuale, la segretezza di tutti i documenti, dati ed ogni informazione di cui venisse a conoscenza in occasione dell'espletamento del Servizio oggetto del presente contratto. Qualora dalla violazione dell'obbligo di cui sopra derivi pregiudizio a Banca ITB S.p.A., questa potrà rivalersi sull'INPS per il risarcimento dei danni salvo comunque il diritto alla risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Banca ITB S.p.A e INPS sono entrambe Titolari del trattamento dei dati personali connessi alle attività relative al Servizio Voucher, ciascuna per le attività di propria competenza, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, e ne acquisiscono pertanto le derivanti responsabilità. Banca ITB S.p.A utilizzerà i dati acquisiti nella gestione del servizio voucher solo per le finalità della Convenzione.

In particolare, le Parti garantiscono che il trattamento avverrà in modo lecito e secondo correttezza e che i dati saranno raccolti esclusivamente per le finalità della Convenzione

Banca ITB S.p.A e INPS si impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In conformità a quanto sopra, Banca ITB S.p.A e INPS provvederanno ad impartire precise istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (art. 30 del Codice).

Banca ITB S.p.A e INPS si impegnano inoltre a custodire i suddetti dati adottando tutte le misure di sicurezza necessarie a garantirne la disponibilità, integrità e riservatezza ed in modo da ridurre al minimo il rischio di accesso illecito, di trattamento non consentito, di comunicazione o diffusione non autorizzate. A tal fine le Parti, dichiarano e garantiscono di aver provveduto alla redazione e/o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

I dati personali della Parte comunicati dalla Parte medesima ai fini dell'esecuzione del Servizio Voucher, previsto dalla Convenzione, saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'altra, individuata come Titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto. Resta inteso che competono ad entrambe le Parti i diritti di cui alla parte I, titolo II "Diritti dell'interessato", del succitato D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni.



Pea



FACSIMILE

PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO-BUONO LAVORO MULTIPLO



INPS



100411

BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

n. _____
(dall'anagrafici Prestatore)
- Codice di controllo
(per il Committente)



INPS

Committente:
Voucher n.

BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio

Valore netto € 7,50

Incassabile esclusivamente presso le

TABACCHERIE autorizzate ai servizi finanziari

AVVERTENZE: Il Committente è tenuto a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INAIL / INPS tramite il Contact Center al numero 803-164 oppure tramite il sito www.inps.it / Sezione L.O.R., oppure recandosi in una sede INPS, indicando:
- i propri dati anagrafici, attività settore di attività, e codice fiscale
- i dati del lavoratore (nome, cognome e C.F.)
- il luogo di lavoro;
- data inizio e fine dell'attività lavorativa
VALIDO (O) FINO DAL GIORNO DELL'EMMISSIONE
Riscossione dopo 2 giorni dalla data di fine prestazione.

Una telefonata relativa anche alle varie modalità di contati-

BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

n. _____
(dall'anagrafici Prestatore)
- Codice di controllo
(per il Committente)



100411

Committente:
Voucher n.

Buono Lavoro Multiplo

Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio

Valore netto €

Incassabile esclusivamente presso le

TABACCHERIE autorizzate ai servizi finanziari

AVVERTENZE: Il Committente è tenuto a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INAIL / INPS tramite il Contact Center al numero 803-164 oppure tramite il sito www.inps.it / Sezione L.O.R., oppure recandosi in una sede INPS, indicando:
- i propri dati anagrafici, attività settore di attività, e codice fiscale
- i dati del lavoratore (nome, cognome e C.F.)
- il luogo di lavoro;
- data inizio e fine dell'attività lavorativa
VALIDO (O) FINO DAL GIORNO DELL'EMMISSIONE
Riscossione dopo 2 giorni dalla data di fine prestazione.

Una telefonata relativa anche alle varie modalità di contati-



Pea



PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO DUPLICATO-BUONO LAVORO MULTIPLO DUPLICATO



INAIL



INAIL

DUPLICATO

DUPLICATO

BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

n. (dall'anagrafici Prestatore)
- Codice di controllo
(per il Committente)

n. (dall'anagrafici Prestatore)
- Codice di controllo
(per il Committente)



INAIL



INAIL

DUPLICATO

DUPLICATO

Committente:
Voucher n.

Committente:
Voucher n.

BUONO LAVORO
Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio
Valore netto € 7,50
Incaassabile esclusivamente presso le
TABACCHERIE autorizzate ai servizi finanziari

Buono Lavoro Multiplo
Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio
Valore netto €
Incaassabile esclusivamente presso le
TABACCHERIE autorizzate ai servizi finanziari

ATTENZIONE: il Committente è tenuto a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INAIL (INPS tramite il Contact Center al numero 803-164 oppure tramite il sito www.inps.it/Sezione L.O.R., oppure recandosi in una sede INPS, indicando:
- i propri dati anagrafici, ambito/settore di attività, e codice fiscale
- i dati del lavoratore (nome, cognome e C.F.)
- il luogo di lavoro;
- data inizio e fine dell'attività lavorativa.

ATTENZIONE: il Committente è tenuto a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INAIL (INPS tramite il Contact Center al numero 803-164 oppure tramite il sito www.inps.it/Sezione L.O.R., oppure recandosi in una sede INPS, indicando:
- i propri dati anagrafici, ambito/settore di attività, e codice fiscale
- i dati del lavoratore (nome, cognome e C.F.)
- il luogo di lavoro;
- data inizio e fine dell'attività lavorativa.

Ulteriori informazioni relative anche alle varie modalità di comunicazione su indicato, sono disponibili sul sito www.inps.it/Sezione L.O.R. e sul sito www.inps.it/Sezione L.O.R.

Ulteriori informazioni relative anche alle varie modalità di comunicazione su indicato, sono disponibili sul sito www.inps.it/Sezione L.O.R. e sul sito www.inps.it/Sezione L.O.R.



Pea



PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO NON PAGABILE - CONDIZIONE 1 E 2



INTE



INTE

gg/mm/aaaa

PEA - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Indirizzo
CAP 12345 Città xxxxxxxxxxxxxxxx

Prestatore: Rossi Mario
Voucher n. **X000987654321**

IL BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

NON E' PAGABILE

gg/mm/aaaa

PEA - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Indirizzo
CAP 12345 Città xxxxxxxxxxxxxxxx

Prestatore: Rossi Mario
Voucher n. **X000987654321**

IL BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

NON E' PAGABILE

Siamo spiacenti di comunicarLe che il buono lavoro non è pagabile, in quanto il suo codice fiscale non risulta associato a quello del committente presente sul buono lavoro

Lei può chiedere l'acquisizione dei suoi dati direttamente al committente, che dovrà effettuare la comunicazione all'INPS, o recandosi presso una **sede INPS**, specificando che si tratta del completamento dei dati necessari per il pagamento di buoni lavoro acquistati presso i tabaccai e fornendo i codici identificativi dei voucher.

Siamo spiacenti di comunicarLe che il buono lavoro non è pagabile, in quanto è trascorso più di un anno dall'emissione.

Rivolgendosi ad una sede dell'INPS e riconsegnando il buono lavoro scaduto per trascorsi termini di pagabilità, riceverà un bonifico domiciliato.



Pea



PAGAMENTO VOUCHER: BOZZE COPERTINA-RICEVUTA

PEA - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Indirizzo
CAP 12345 Città XXXXXXXXXXXXXXXX
gg/mm/aaaa
RSSMRT53A57G475A

emessi n. 001 voucher
dal **XXXXXXXXXX1011** al **XXXXXXXXXX2461011** per un tota-
le di € 10,00

Avvertenze

- il voucher ha un valore nominale di 10,00 €;
- il voucher è convertibile in denaro dal Lavoratore (Prestatore) presso i rivenditori di generi alimentari autorizzati al valore netto di 7,50 €;
- il voucher non è cedibile né commerciabile;
- il voucher può essere utilizzato solo in caso di rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale;
- il Prestatore minorenni (16-18 anni) è tenuto a recarsi presso una Sede INPS, per presentare l'autodichiarazione alla prestazione di lavoro occasionale accessorio da parte del genitore o di chi ne esercita la patria potestà e, dove previsto, il certificato medico di idoneità al lavoro;
- il contribuente può chiedere il rimborso dei voucher non utilizzati direttamente presso le sedi INPS.

Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicura-
tiva presso l'INAIL.

Limiti economici per il lavoratore (prestatore):

Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessorio non deve dar luogo a compensi superiori a **3.000 euro netti**, nel caso di **una sola volta per almeno un singolo esecutore** il limite di importo lordo per il contribuente è di **5.000 euro**

Per prestatori cassintegrati o in mobilità il limite economico è di **3.000 euro netti complessivi per anno solare**, che corrispondono a **4.000 euro lordi per il contribuente**.

Il trattamento dei dati personali avverrà da parte dei soggetti coinvolti (tabaccaj, operatori autorizzati, INPS e eventuali altri soggetti coinvolti) in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice sulla privacy, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere la funzione istituzionale in materia previdenziale e assicurativa per la gestione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai suoi dati personali, previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi alla sede Provinciale dell'INPS.

Distinzioni importanti relative anche all'informatica sulla privacy, il trattamento dei dati personali e alle modalità per la richiesta del rimborso, sono disponibili sul sito www.inps.it sezione **L. 008** e sul sito www.inps.it sezione **L. 008**



gg/mm/aaaa

INAIL

Ricevuta di pagamento

Il PEA XXXXXXXX in data odierna ha pagato al Sig. XXXXXXXXXXXXXXXX n. 8 Buoni Lavoro con la seguente numerazione:
XXXXXXXXXX2461011 XXXXXXXX2461012 XXXXXXXX2461013
XXXXXXXXXX2461014 XXXXXXXX2461015 XXXXXXXX2461016
XXXXXXXXXX2461017 XXXXXXXX2461018
Per un importo complessivo di €. **10**

Ricevuta n. 12345678

(per il Tabaccaio)

(per il Prestatore) ✂



INAIL

gg/mm/aaaa

Ricevuta di Pagamento

Prestazioni di Lavoro
Occasionale Accessorio

Il PEA - XXXXXXXXXXXXXXXX
Indirizzo
CAP 12345 Città XXXXXXXXXXXXXXXX
in data odierna ha pagato al Sig. XXXXXXXXXXXXXXXX n. 8 Buoni Lavoro con la seguente numerazione:
XXXXXXXXXX2461011 XXXXXXXX2461012 XXXXXXXX2461013
XXXXXXXXXX2461014 XXXXXXXX2461015 XXXXXXXX2461016
XXXXXXXXXX2461017 XXXXXXXX2461018
Per un importo complessivo di €. **10**



Pea



CREAZIONE/EMISSIONE VOUCHER - VERSIONE BILINGUE

INPS INPS gg/mm/aaaa TT/MM/JJJJ 00000000
ABCDFG53A57G475A

BUONO LAVORO ARBEITSGUTSCHEIN

Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio Geringfügige Gelegenheitsarbeit

(date anagrafica Prestazioni - Personaldaten des Dienstleisters)

n. Nr. X000987654321 - Codice Code 87654321

per il Committente - für den Auftraggeber

per il Prestatore - für den Dienstleister



00000000

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

gg/mm/aaaa TT/MM/JJJJ

Rossi Mario

Voucher n. Gutschein Nr. X000987654321

BUONO LAVORO ARBEITSGUTSCHEIN

Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio Geringfügige Gelegenheitsarbeit

Valore netto Nettowert € 7,50

AVVERTENZE: Il Committente è tenuto a comunicare preventivamente l'indirizzo della prestazione al CNAIL/INPS, tramite il Contact Center al numero 803 164 oppure tramite il sito www.inps.it, sezione "LOA", oppure tramite sms al n. 325 8847236 in formato: -) proprio dati anagrafici; -) codice settore di attività; e codice lavoro; -) dati del lavoratore occasionale (nome e C.F.); -) data inizio e fine del primo lavoro.
Ulteriori informazioni relative anche alle varie modalità di comunicazione su indicate, sono disponibili sul sito www.inps.it/sezioni/LOA e sul sito della FIT www.fitt.it.

HINWEISE: der Auftraggeber muss den Arbeitsgeber präventiv dem CNAIL/INPS (803-164 oder über die Website www.inps.it/Section/LOA) oder mittels SMS (+39-884-7236) mitteilen, und angeben: - die eigenen Personaldaten; den Tätigkeitsbereich/Sektor und die Stelle; nur einen Arbeitgeber - die Arbeitsleistung (Wk); Datum und die ersten und letzten
Weitere Hinweise, auch zu den obigen Mitteilungswegen, sind auf dem Website www.inps.it/Section/LOA und FIT www.fitt.it verfügbar.

Primo Barcode - Erster Barkode

Secondo Barcode - Zweiter Barkode



Pea



Tabaccheria.....
gg/mm/aaaa
ABCDFG53A57G475A

emessi n. 000 voucher
dal X00987654321 Al X00987654321 per un totale
di € 0000,00

Avvertenze

- il voucher ha un valore nominale di 10,00 €;
- il voucher è convertibile in denaro dal Lavoratore (Prestatore) presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati al valore netto di 7,50 €;
- il voucher non è cedibile né commerciabile;
- il voucher può essere utilizzato solo in caso di rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale;
- il Prestatore minorenni (16-18 anni) è tenuto a recarsi presso una Sede INPS, per presentare l'autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale accessorio da parte del genitore o di chi ne esercita la patria potestà e, dove previsto, il certificato medico di idoneità al lavoro;
- Il Committente può chiedere il rimborso dei voucher non utilizzati di eticamente in tabaccheria.

Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Limiti economici per il lavoratore (prestatore):
Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessorio non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro.

Ulteriori informazioni, relative anche all'informativa sulla privacy, il trattamento dei dati personali e alle modalità per la richiesta del rimborso, sono disponibili sul sito www.inps.it/sezione/LOA e sul sito della FIT www.....

Tabaktrink
TT/MM/JJJJ
ABCDFG53A57G475A

Ausgestellt Nr. 000 Gutscheine
von X00987654321 bis X00987654321 für insgesamt
€ 0000,00

Hinweise

- der Gutschein hat einen Nominalwert von 10,00 €;
- der Gutschein kann vom Arbeitnehmer (Dienstleister) bei autorisierten Verkaufsstellen von Monopolwaren zum Nettowert von 7,50 € in Bargeld umgetauscht werden;
- Weitergabe/Verkauf der Gutscheine ist verboten;
- der Gutschein kann nur im direkten Verhältnis zwischen Dienstleister und Auftraggeber verwendet werden;
- der minderjährige Dienstleister (16-18 Jahre) ist verpflichtet, bei einer NISF-Stelle die Erlaubnis der Eltern oder des Inhabers der elterlichen Gewalt zur geringfügigen Gelegenheitsarbeit und - sofern vorgesehen - den ärztlichen Nachweis der Arbeitsignung vorzuweisen;
- der Auftraggeber kann die Rückvergütung der nicht genutzten Gutscheine direkt in der Tabaktrink verlangen.

Die Rentenabsicherung beim NISF/INPS und der Versicherungsschutz beim INAIL sind garantiert.

Höchstbetrag für den Arbeitnehmer (Dienstleister):
Der Verdienst aus geringfügiger Gelegenheitsarbeit darf nicht mehr als 5.000 Euro netto, im Verlauf eines Kalenderjahres und von jeweils einem einzelnen Auftraggeber betragen. Der Bruttohöchstbetrag für den Auftraggeber beläuft sich auf 6.660 Euro.

Weitere Informationen, auch hinsichtlich der Mitteilung zu Privacy, Schutz der persönlichen Daten und Vorgehensweise zur Beantragung der Rückvergütung, befinden sich auf der Website www.inps.it/Sektion/LOA und bei FIT www.....

VOLANTINO



Lavoro Occasionale

Cosa sono

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del Lavoro Occasionale. Accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.

Attraverso i buoni lavoro (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, nei limiti di 5.000 euro netti per prestatore, per singolo committente nel corso di un anno solare o, nel caso di prestazioni che percepiscono misure di sostegno al reddito di 3.000 euro netti complessivi nell'anno solare. I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale e assicurativa.

Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%) e un compenso all'INPS per la gestione del servizio. Il valore netto in favore del prestatore è di 7,50 euro.

L'utilizzo dei buoni lavoro regola il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

Per il committente	Vantaggi	Per il prestatore
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare variazioni sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.		Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è riconosciuto ai fini pensionistici.

Il committente

committenti - cioè coloro che impiegano prestatore di lavoro occasionale - possono essere:

1. famiglie
2. enti senza fini di lucro
3. soggetti non imprenditori
4. imprese familiari
5. imprenditori agricoli;
6. imprenditori operanti in tutti i settori

Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio (Prestatori)

I prestatore che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

- **pensionati** titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- **studenti nei periodi di vacanza, il sabato e la domenica e nei periodi liberi da impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari;** sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà, presentata presso una sede dell'INPS;
- **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anno 2010)** cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
- **i lavoratori in part time (anno 2010);**
- **le altre categorie di prestatore,** compresi gli inoccupati dipendenti pubblici e privati, le casalinghe nelle attività agricole stagionali e i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma. Si precisa che studenti, pensionati e soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e i lavoratori in part time possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

- i prestatore extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in pos-

sesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa - compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazionale".

Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rinnovo né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.

Tipo d'impresa committente	Tipologie attività
Impresa Agricola	Attività Agricola Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
Impresa tutti i settori produttivi	Commercio Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o carnavalesche e lavori di emergenza o di solidarietà
	Consegna porta a porta - vendita ambulante di stampe quotidiane e periodiche
	Attività svolte da maneggi e scuderie
	Altre settore produttive
Privato (famiglia)	Servizi
	Turismo
	Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
	Insegnamento privato supplementare
Private (famiglia)	Consegna porta a porta - vendita ambulante di stampe quotidiane e periodiche
	Attività svolte da maneggi e scuderie
	Lavori domestici
	Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o carnavalesche e lavori di emergenza o di solidarietà

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.inps.it

AVVERTENZE



Lavoro Occasionale di tipo accessorio

NOTIZIE UTILI PER L'UTILIZZO DEI BUONI LAVORO ACQUISTATI IN TABACCHERIA PEA (Punto Emissione Autorizzato)

Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dai loro numeri) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.500 € di buoni lavoro.

Modalità di comunicazione all'INPS

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il Committente deve comunicare il proprio codice fiscale, tipologia di committente/tipologia di attività, il dato del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione.

I committenti e i prestatori per le comunicazioni con l'INPS possono utilizzare i seguenti canali:

1. Telefonare al Contact Center INPS-INAIL n. 803164
2. Collegarsi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale.
3. Andare in una sede INPS

Il **Committente** per accedere deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il numero di controllo indicato sui buoni lavoro acquistati.

Il **Prestatore** per accedere deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il numero di un voucher che il Committente ha in precedenza consegnato (dopo aver comunicato i dati relativi alla prestazione).

M.2. L'operazione di comunicazione è necessario per l'attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.

Il committente deve comunicare all'INPS anche eventuali variazioni relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività, tramite i canali indicati.

I contatti con l'INPS consentano anche di:

- a. Verificare se i propri dati sono registrati (da parte sia del Committente che del Prestatore)
- b. Verificare il numero di voucher a disposizione (se Committente) oppure da incassare (se Prestatore)
- c. Verificare quali prestazioni sono in corso, sia come Committente che come Prestatore
- d. Annullare una precedente comunicazione di Inizio attività (da parte del Committente). Se l'annullamento è richiesto lo stesso giorno dell'inizio della prestazione, la comunicazione deve essere effettuata presso la sede INPS.

Riscossione dei Buoni Lavoro

E' possibile riscuotere i Buoni lavoro entro 1 anno dal giorno dell'emissione.

I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso tutti i rivenditori autorizzati dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale, per un importo massimo di 500 € per operazione di riscossione.

Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria Tessera Sanitaria per la verifica del Codice Fiscale.

Prima di pagare il tabaccaio controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal Committente.

Effettuato il pagamento viene rilasciata una ricevuta ripiegativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore.

Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.

Rimborso dei Buoni Lavoro

Se il Committente non utilizza i buoni lavoro acquistati, può chiedere il rimborso presso le sedi dell'INPS.

Furto o smarrimento

In caso di furto o smarrimento è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle autorità competenti.

Precandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza.

Sul sito www.inps.it sono presenti ulteriori informazioni e un manuale come supporto per le operazioni di comunicazione. Gli operatori del Contact Center 803.164 o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza.

Allegato n.2

Atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.29 del D.Lgs.196/03 – Istruzioni per il trattamento

INPS, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P 00144, ed ivi domiciliato ai fini della Convenzione, codice fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001, in persona del Commissario Straordinario, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito, **INPS**),

PREMESSO CHE

- è Titolare (di seguito, il "Titolare") ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 (di seguito "Codice") del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione (di seguito "Convenzione");
- per l'espletamento del servizio di gestione del servizio voucher oggetto della convenzione, il Titolare intende nominare Banca ITB S.p.A. Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali;
- Banca ITB S.p.A. rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- Banca ITB S.p.A., in qualità di Responsabile esterno, tratterà i dati personali oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare anche con il presente atto;

NOMINA

Banca ITB S.p.A., con sede legale in Milano, Via Roberto Koch, 1 nella persona di....., elettivamente domiciliata ai fini del presente atto ove sopra, **Responsabile esterno del trattamento dei dati personali** (di seguito, anche il "Responsabile") di cui all'oggetto della Convenzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1, lett. g) e 29 del Codice, effettuato mediante sistemi manuali, informatici e telematici.

ART. 1
Compiti del Responsabile

1.1 Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento - concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione (per la sola ipotesi di ricalcolo della contribuzione dovuta), la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati - necessarie all'espletamento del servizio di incasso così come previsto in Convenzione e nel relativo Allegato tecnico.

1.2 Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni sopra indicate. In ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono raccolti o successivamente trattati, il Responsabile ed i suoi Incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle strettamente necessarie alle finalità sopra specificate e delle eventuali variazioni richieste, per iscritto, dal Titolare.

ART. 2.
Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna ad eseguire le operazioni sui dati nel pieno rispetto delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Codice e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, ad applicare quanto in materia sia emesso dall'Autorità Garante e ad attenersi alle istruzioni fornite dal Titolare già a partire da quelle contenute nel presente Atto di nomina.

2.2 Il Responsabile si impegna altresì ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati, sia quelle idonee e preventive di cui all'art. 31 che quelle minime di cui agli artt. da 33 a 35 del Codice e del relativo Disciplinary Tecnico, nei modi indicati dal Codice e secondo le eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 36, nonché verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 3
Ulteriori disposizioni

3.1 Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare quali "Incaricati" del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice i soggetti chiamati ad eseguire le operazioni di trattamento, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni

per lo svolgimento delle attività, con l'assegnazione di apposite credenziali e la definizione di regole e modelli di comportamento. Il Responsabile assicura che i dati personali siano utilizzati dagli Incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle attività pattuite senza che vengano effettuate operazioni di trasmissione, diffusione o comunicazione a soggetti terzi estranei all'esecuzione del trattamento previsto dalla Convenzione.

3.2 Qualora il Responsabile dovesse servirsi di società o aziende specializzate per l'esecuzione di operazioni di trattamento indispensabili alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione ne informerà prontamente il Titolare e le eventuali responsabilità per l'operato di tali soggetti, nonché di loro eventuali collaboratori e consulenti, connesse al mancato rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comprese le istruzioni impartite dal Titolare, si intendono permanere in capo al Responsabile designato per effetto del presente Atto.

3.3 Il Responsabile provvede a fornire, su richiesta del Titolare, l'aggiornamento periodico dell'"Attestato di conformità" comprovante l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in conformità agli obblighi di legge relativamente ai trattamenti di dati personali connessi alla stipula della Convenzione;

3.4 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

3.5 Il Responsabile si impegna ad effettuare, con cadenza almeno annuale, un'attività di verifica sull'operato degli amministratori di sistema in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati personali previsti dalle norme vigenti.

3.6 Il Titolare del trattamento potrà eseguire controlli periodici finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità alla legge delle operazioni di trattamento.

3.7 Il Responsabile si impegna altresì a non trasmettere o comunicare a terzi non autorizzati i dati personali oggetto di trattamento nel contesto delle attività previste dalla Convenzione.

3.8 Esaurite le lavorazioni per le quali i dati personali sono stati resi accessibili ed in ogni caso alla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti della Convenzione - una volta trasmesse le informazioni all'INPS - il Responsabile provvederà, con le modalità a tal fine predisposte dal Garante, alla effettiva cancellazione delle informazioni dai propri supporti, salvo diversa indicazione scritta del Titolare e fatti salvi specifici obblighi di legge o di conservazione legati alla propria attività.

3.9 Il Responsabile comunicherà tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi dell'art. 7 del Codice, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

3.10 Il Responsabile avviserà immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante, fornendo al Titolare, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

ART. 4 **Effetti della nomina e revoca**

4.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate ed alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

Luogo e data

Il Titolare
INPS

Per Accettazione
Il Responsabile esterno del trattamento